



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 16.09.2013

OGGETTO:

Approvazione Regolamento
per la Gestione del Fondo Unico d'Ambito FUA

L'anno **DUEMILATredici** il giorno sedici mese di settembre alle ore 18,30 nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Marano di Napoli, previa notifica di appositi avvisi, si è riunito in seduta di I^a convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

N	COGNOME E NOME	A	P	N	COGNOME E NOME	A	P
1	Abbateiello Lorenzo		X	13	Granata Mario		X
2	Alfiero Castrese		X	14	Marra Vincenzo		X
3	Astarita Concetta		X	15	Migliaccio Francesco	X	
4	Baiano Biagio		X	16	Palladino Michele	X	
5	Bertini Mauro	X		17	Paragliola Domenico	X	
6	Coppola Pasquale	X		18	Passariello Vincenzo		X
7	De Biase Raffaele		X	19	Pellecchia Eduardo		X
8	De Stefano Salvatore		X	20	Recupido Alessandro	X	
9	Del Fiore Maria		X	21	Ricciardiello Salvatore		X
10	Di Guida Angela		X	22	Sansone Giorgio		X
11	Di Marino Luigi		X	23	Sorrentino Roberto	X	
12	Garofalo Anna	X		24	Tagliaferri Marco	X	

E' presente il Sindaco Dott. Angelo Liccardo

Totale Presenti 16

Totale Assenti 9

Partecipano inoltre alla seduta, senza diritto al voto, gli Assessori esterni :
Giaccio T. – Orlando G. – Ruggiero G. – D'Ambra D. – Belmare E.

Assume la presidenza del consesso il Dott.ssa Angela Di Guida

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Brunella Asfaldo

OGGETTO: Ambito territoriale n 15 per i servizi sociali legge n 328/2000 tra i comuni di Marano di Napoli e Quarto . approvazione regolamento per la gestione del fondo unico d'ambito FUA

Proposta di delibera sottoposta all'esame del Consiglio Comunale da parte dell'Assessore alle politiche sociali, avv.Teresa GIACCIO

Premesso che il Comune di Marano di Napoli per la erogazione di servizi sociali e socio sanitari è costituita in ambito territoriale con il Comune di Quarto a seguito delle modifiche decise con delibera della giunta regionale della Campania n 320/2012

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 134 del 27 maggio 2013, con cui è stato approvato il piano sociale regionale 2013-2015.

Che il suddetto piano regionale definisce, tra l'altro, i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel triennio;

Che il piano medesimo approva le indicazioni procedurali per gli ambiti territoriali che, per effetto delle variazioni conseguenti alla citata delibera di giunta regionale n.320/2012, hanno subito modifiche della composizione o il cambiamento del Comune capofila al fine di disciplinare la fase di transizione dalla programmazione sociale 2009-2012 alla programmazione 2013-2015

Considerato che questo Ente, quale capofila dell'ambito, ha in corso di definizione la programmazione triennale

Che costituiscono atti prodromici all'attuazione degli interventi dei piani di zona, l'adozione dei regolamenti d'ambito tra i quali:

DELIBERA

Approvare il Regolamento d'ambito territoriale N 15 concernente la Gestione del fondo unico d'ambito FUA costituito da 12 articoli, allegato alla presente delibera



L'ASSESSORE PROPONENTE
avv. Teresa GIACCIO



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

----- 0 -----

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

Approvazione Regolamento per la Gestione del Fondo Unico di Omicidio FUA

Il Dirigente dell'Area.....

Esprime, ai sensi dell'art. 49 1° comma e 147bis 1° comma del TUEL n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica e correttezza in ordine alla suddetta proposta:

regolare

non regolare

Marano di Napoli.....

Il Dirigente dell'Area

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria

Esprime, ai sensi dell'art. 49 1° comma e 147 bis 1° comma del TUEL n. 267/00, il seguente parere di regolarità tecnica contabile in ordine alla suddetta proposta:

regolare

non regolare

Marano di Napoli..... *16/9/2013*

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime il seguente parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamenti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e apposita disposizione regolamentare, in ordine alla suddetta proposta.

Favorevole

Sfavorevole

Marano di Napoli..... *16/9/2013*

Il Segretario Generale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto “ Ambito territoriale n 15 per i servizi sociali legge n 328/2000 tra i comuni di Marano di Napoli e Quarto. Approvazione regolamento per la gestione del fondo unico d’ambito FUA” pervenuta dall’Assessore alle Politiche Sociali, allegata alla presente;

PREMESSO:

- che l’art.1 della legge 328/00, rubricato “Principi generali e finalità” recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia”, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- che il D.Lgs. 267/2000 prevede all’art. 30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici, convenzione già stipulata tra il comune di Marano di Napoli e quello di Quarto;
- che il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, recante disposizioni in materia di “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59”, al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- che la Legge 328/2000, avente ad oggetto “Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali” descrive nel dettaglio le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che l’esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di ambito;
- che con Deliberazione n. 694 del 14/09/2009, pubblicata sul BURC n. 26 del 04/05/2009, la Giunta Regionale ha adottato il I Piano Sociale Regionale, in conformità con quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”;
- che con Deliberazione n. 134 del 27/05/2013, pubblicata sul BURC n. 32 del 10/06/2013, la Giunta Regionale ha adottato il II Piano Sociale Regionale 2013 – 2015, approvazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/07;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il “Piano di Zona” strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento in special modo alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire nell’ esercizio dei propri ruoli e

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito sociale territoriale;

- la Regione Campania, con la Legge Regionale n. 15 del 06/07/2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza”, che modifica la precedente L.R. 11/07, prende atto delle disposizioni previste dall’art. 2 della L. 191/09 e s.m.i. prevedendo nell’art. 59 bis (disposizioni transitorie) la soppressione dei consorzi per la gestione dei servizi sociali L. 328/00;
- che a seguito della modifica al Titolo V, con norma costituzionale n. 3 dell’ottobre 2001, lo Stato ha ceduto alle Regioni ordinarie, come materia esclusiva, l’assistenza e i servizi sociali;
- la legge 7 agosto 2012 n. 135, ha apportato modifiche all’art. 14 della L. 122/2010 e s.m.i, all’art. 16 della L. 148/2011 e all’art. 32 del D. lgs. 267/00 che disciplina l’unione di Comuni;
- la suddetta legge individua le funzioni fondamentali dei Comuni da esercitare obbligatoriamente in forma associata, prima indicate in via provvisoria nell’articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009, tra le quali figura la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”;

RILEVATO che:

- con D.G.R.C. n. 320 del 03/07/2012 recante “Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale N. 40 del 14/02/2011” (pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 9 Luglio 2012) è stata approvata la modifica degli Ambiti Territoriali e dei Distretti Sanitari; approvando la nuova configurazione geografica nell’Ambito N15 comprendente i comuni di Marano di Napoli e Quarto, di cui è stato individuato capofila il comune di Marano di Napoli,
- Con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17/06/2013 la Regione Campania ha approvato le indicazioni operative per la presentazione dei Piano di Zona triennali – Piano Sociale Regionale 2013-2015 e con Decreto Dirigenziale n. 347 del 25/06/2013 è stato approvato il riparto agli Ambiti Territoriali del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2013, evidenziando che i piani sociali di zona, comprensivi di tutti gli atti ed elaborati previsti, vanno approvati entro il 16.09.2013;

- Visto lo Statuto Comunale

- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 147 bis I comma del d. lgs n. 267/2000

-Ritenuto doversi approvare il regolamento predetto;

Il Presidente dispone che la votazione sia resa palesemente per alzata di mano che reca il seguente esito:

Presenti e votanti n. 16

Ad unanimità di voti ed all'esito della votazione proclamato dal Presidente


DELIBERA

Approvare la proposta avente ad oggetto: "Ambito territoriale n 15 per i servizi sociali legge n 328/2000 tra i comuni di Marano di Napoli e Quarto . Approvazione regolamento per la gestione del fondo unico d'ambito FUA" che, allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e per l'effetto, approvare il detto Regolamento composto di dodici articoli, nel testo pure allegato.


Di trasmettere copia della presente al Dirigente/Responsabile di Settore per i conseguenziali provvedimenti di competenza

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con votazione palese resa per alzata di mano e reca il medesimo esito sopra riportato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Brunella Asfaldo



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Angela di Guida



**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL FONDO UNICO
d'AMBITO (F.U.A.)**

AMBITO N15 LEGGE 328/00

ART.1 Oggetto

Oggetto del presente regolamento sono i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona dei Comuni dell'Ambito territoriale N15.

I Comuni dell'Ambito hanno scelto quale forma di associazione intercomunale la convenzione, art. 30 Dlgs 267/00, la quale prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

ART.2 Comune capofila e comuni associati

Il Comune di Marano di Napoli è il capofila dell'Ambito territoriale N15 per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Al Comune capofila è riconosciuto il ruolo di coordinamento e raccordo e di gestione.

I servizi individuati nel Piano di Zona sono gestiti a livello sovra-comunale dall'ente capofila per conto degli enti associati.

ART.3 Fondo Unico d'Ambito

Il FUA costituisce l'insieme delle fonti finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

Il F.U.A. è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:

- Fondo Sociale Regionale (FSR);
- fondi propri dei Comuni per i Servizi sociali e socio sanitari (FC);
- fondi dell'Unione Europea assegnati all'Ente Capofila per la gestione dei Servizi sociali e socio sanitari, ovvero intercettati e gestiti, attraverso l'Ufficio di Piano di Zona, nell'ambito delle proprie attività di fund raising;
- fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei Servizi sociali e socio sanitari;
- altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
- fondi A.S.L. finalizzati a realizzare l'integrazione socio sanitaria.

ART.4 Fondi nazionali e regionali

I fondi nazionali e regionali, confluenti nel Fondo Sociale Regionale, sono assegnati all'Ente Capofila, che effettua la relativa gestione direttamente secondo quanto concordato negli atti di programmazione.

Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato all'esecuzione dei servizi programmati nel Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale.

Le risorse di cui al suddetto fondo sono trasferite all'Ente Capofila che, in base agli accordi sottoscritti per la gestione associata dei Servizi sociali e socio sanitari, attua gli interventi ed i servizi previsti nella programmazione del Piano Sociale di Zona.

L'accesso dei cittadini ai Servizi erogati sulla base dei Fondi nazionali e regionali è, per ciascun Ente Associato, proporzionale alla popolazione residente ovvero coerente con ulteriori indicatori di rischio/bisogno sociale che gli stessi Enti Associati dovessero individuare e formalizzare attraverso specifici accordi.

ART.5 Fondi propri degli Enti Associati

I fondi propri degli Enti Associati per la realizzazione dei Servizi sociali e socio sanitari sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziavano nei rispettivi bilanci annuali/pluriennali.

Gli Enti Associati devono destinare al F.UA. risorse proprie non inferiori ai 7,00 euro per abitante ed, in ogni caso, all'importo definito dalla normativa vigente di riferimento dei Piani Sociali di Zona, con particolare riferimento ai servizi obbligatori. I fondi propri degli Enti Associati sono costituiti da:

- **Fondi Comunali Condivisi (F.C.c.):** risorse provenienti dai bilanci di ciascun Ente Associato, in misura non inferiore ai 7,00 euro per abitante ed, in ogni caso, all'importo definito dalla normativa vigente di riferimento dei Piani Sociali di Zona, che si "condividono" per la copertura dei costi relativi alle azioni di sistema, al personale, agli strumenti, ai mezzi, ai materiali, alle utenze e ai canoni necessari alla gestione dei Servizi di pertinenza del Piano Sociale di Zona stesso, nonché, eventualmente, per potenziare i Servizi;

Entro, al massimo, 15 giorni dalla pubblicazione delle linee guida regionali di ciascun anno, gli Enti Associati devono adottare un atto di indirizzo per la programmazione delle risorse necessarie all'attuazione del Piano Sociale di Zona nel/negli anno/anni successivi.

Il suddetto atto di indirizzo deve essere approvato, almeno, con delibera di Giunta Municipale e trasmesso all'Ufficio di Piano di Zona. In caso di mancata trasmissione della suddetta programmazione, l'Ufficio di Piano di Zona utilizzerà, per adempiere alle richieste del Comune Capofila, della Regione Campania o di altri Enti Sovraordinati, i dati relativi alle risorse degli Enti Associati a valere sull'esercizio finanziario corrente.

I Comuni Associati, una volta approvati i rispettivi Bilanci di Previsione, ne danno tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano Zona per gli adempimenti successivi.

I Fondi propri degli Enti Associati devono essere trasferiti all'Ente Capofila, previa determinazione da parte del Responsabile del centro di costo presso ciascun Ente Associato, con cadenza bimestrale o in base a specifici accordi di coordinamento istituzionale.

5.1 Oneri relativi alle strutture

Gli oneri relativi alla gestione delle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, contribuiscono alla spesa sociale dell'Ente Associato, restando giuridicamente e finanziariamente a carico dei singoli Enti Associati. Essi possono, comunque, essere oggetti di specifici accordi di coordinamento istituzionale.

5.2 Oneri di gestione relativi a canoni ed utenze

I contratti e gli oneri concernenti i canoni e le utenze, relativi alle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, contribuiscono alla spesa

sociale dell'Ente Associato, restando giuridicamente e finanziariamente a carico dei singoli Enti Associati. Essi possono, comunque, essere oggetti di specifici accordi di coordinamento istituzionale.

5.3 Oneri per i beni strumentali

I beni strumentali che sono utilizzati per l'esecuzione dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, di proprietà degli Enti Associati, restano di proprietà degli stessi.

I beni strumentali acquistati con risorse del F.U.A. sono di proprietà dell'Ente Capofila, che, in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona, ne ripartisce il valore residuo tra gli Enti Associati, in ragione dei criteri di distribuzione delle spese e delle risorse.

5.4 Oneri di gestione relativi ai materiali di consumo ed al trasporto

Gli oneri relativi ai materiali di consumo ed al trasporto (per visite domiciliari, accompagnamento degli utenti presso servizi e strutture, spostamenti per raggiungere altre sedi del Piano Sociale di Zona e/o degli Enti con i quali è necessario e opportuno collaborare in ragione dell'implementazione del Piano Sociale di Zona stesso, ...) necessari al funzionamento degli UU.SS.SS. restano in capo ai singoli Enti Associati.

Gli oneri relativi ai materiali di consumo e al trasporto ad uso del Piano Sociale di Zona, con esclusione degli oneri relativi agli UU.SS.SS., sono a carico del F.U.A.

5.5 Oneri per il personale distaccato al Piano Sociale di Zona

Gli oneri concernenti le competenze del personale distaccato al Piano Sociale di Zona, contribuiscono alla spesa sociale dell'Ente Associato, e sono considerati nel F.U.A. compatibilmente con la normativa vigente. Essi possono, comunque, essere oggetto di specifici accordi di coordinamento istituzionale.

ART. 6 - Risorse derivanti dalla compartecipazione alla spesa degli utenti

Le entrate derivanti dalla compartecipazione alla spesa degli utenti per i Servizi del Piano Sociale di Zona contribuiscono alla formazione del F.U.A..

Dette entrate sono incassate direttamente dall'Ente Capofila.

ART. 7 - Fondi A.S.L.

I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse umane, strutturali e finanziarie della competente A.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.

La gestione degli stessi è regolata da specifici accordi previsti dalla normativa vigente ovvero, nel rispetto della stessa stipulati tra l'ASL e gli enti associati.

ART. 8 - Ufficio di Piano di Zona

L'Ufficio di Piano di Zona è definito, così come previsto dalla normativa vigente, dalla "*Convenzione per la Gestione, in forma Associata, del Piano Sociale di Zona*".

Ciascun Ente Associato assegna specifiche risorse umane e/o finanziarie all'Ufficio di Piano di Zona secondo gli indirizzi e le modalità definite dall'art. 9 della Convenzione sottoscritta in data 24/5/2013 e nel rispetto della normativa vigente.

L'Ufficio di Piano di Zona si avvale del supporto delle strutture dell'Ente Capofila e degli Enti i Associati, ciascuno secondo le proprie competenze istituzionali ed in conformità a quanto previsto dalla succitata Convenzione.

Il Coordinatore dell'UdP provvede ad individuare un referente per le attività di programmazione, gestione e rendicontazione del FUA.

ART. 9 - Servizio di Tesoreria

Le risorse costituenti il F.U.A. sono trasferite alla Tesoreria dell'Ente Capofila e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona, da iscriversi nel bilancio del medesimo Ente.

L'Ente Capofila, in regime di tesoreria unica, deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona, provvedendo, attraverso l'Ufficio di Piano di Zona, al termine di ciascuna annualità, alle operazioni di rendicontazione previste dalla normativa di settore.

ART. 10 - Gestione

Al termine di ciascuna annualità di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del F.U.A. che, eventualmente, pur essendo impegnate, risultino ancora disponibili, affluiscono nel F.U.A. previsto per l'annualità successiva a quella in cui si è determinata la relativa economia, previo eventuale autorizzazione dell'Ente finanziatore, ove prevista.

ART 11 rendicontazione

Al termine di ciascuna annualità del Piano di Zona, l'Ente Capofila, attraverso l'UdP, provvede alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del FUA, nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la normativa vigente